

STATUTO

COSTITUZIONE - NATURA E SCOPI

Art.1) E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE FLAVIO BENINATI".

Essa ha sede in Palermo.

Art.2) L'associazione ha durata illimitata, ha strutture ed organizzazione democratiche.

L'Associazione non ha fini di lucro ed intende essere retta e regolata oltre che dal codice civile dalla lettera C art. 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e quindi dall'art. 108 del Decreto medesimo.

Art.3) L'Associazione svolge la propria attività nei seguenti settori: sociale e socio sanitario, promozione cultura ed arte e creazione archivio patrimonio storico e culturale.

In particolare l'Associazione è costituita in memoria di Beninati Flavio, nato il 6 agosto 1972 e deceduto il 14 maggio 2006, ed ha lo scopo di:

- sensibilizzare l'opinione pubblica, le autorità sanitarie e politiche al fine di svolgere attività divulgative ed educative relativamente ai malati in stato di coma;
- tutelare gli interessi del malato in coma consentendo alla famiglia ed ai volontari di assistere, seguire, convivere, comunicare ed aiutare il medesimo per agevolare il risveglio dal coma e l'etica di fine vita.

L'associazione ha lo scopo di rinvenire tutto il materiale relativo alle esperienze di chi poi è "tornato" di reperire materiale medico scientifico relativamente al lavoro compiuto da chi si occupa coscienziosamente di etica di fine vita.

All'uopo organizzerà incontri, convegni, scambi di informazioni, forum, blog e quant'altro renda possibile la divulgazione e la conoscenza del tema, raccogliendo esperienze ed informazioni umane e scientifiche da tutte le parti del mondo.

L'Associazione si propone inoltre attraverso l'opera di ricerca, selezione e archiviazione di valorizzare, diffondere e promuovere gli studi, le opere e il lavoro di quegli italiani che hanno contribuito o contribuiscono o contribuiranno all'evoluzione della società, quindi all'accrescimento del sapere ed al miglioramento della qualità della vita.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.4) Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto per ogni esercizio (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo.

ASSOCIATI

Art.5) Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori.

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari e benemeriti le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro 30 (trenta) giorni.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro 30 (trenta) giorni.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Tutte le persone capaci (fisiche - giuridiche ed enti) e titolari dei diritti civili possono chiedere di essere iscritte all'Associazione.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda

con provvedimento motivato.

L'Associazione può in caso di opportunità o necessità assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi. Tutti gli iscritti hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi.

DISCIPLINA DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Art.6) Gli iscritti all'Associazione devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione;
- b) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati;
- c) tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- d) collaborare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle riunioni;
- e) versare la quota di iscrizione e la quota annuale di partecipazione.

Costituisce patto essenziale per tutti gli associati l'uniformità del loro rapporto e delle modalità associative: è, pertanto, esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione e spetta diritto di voto a tutti gli associati o partecipanti maggiori di età per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.7) La qualità di iscritto all'Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora l'associato presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria dichiarazione di recesso. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti di appartenenza all'Associazione.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal presente statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono adottati dal Consiglio Direttivo su proposta motivata dal Presidente.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data, prima dell'adozione di qualsivoglia provvedimento comunicazione scritta all'interessato a mezzo raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni che, saranno rese note all'Assemblea.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.8) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art.9) L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art.10) L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

L'Assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, ogni cinque anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con lettera personale e raccomandata da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione e nei casi di urgenza anche per fax o posta elettronica. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purchè almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Art.11) L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta iscritta e motivata almeno un decimo (1/10) degli associati;
- b) quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni;
- c) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Art.12) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art.13) L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti su qualunque argomento posto all'ordine del giorno.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

Art. 14) L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Presidente del Consiglio Direttivo

sull'attività dell'Associazione svolta nell'anno precedente e dalla relazione del Consiglio dei Revisori sull'andamento economico-finanziario;

b) deliberare l'approvazione del bilancio preventivo;

c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente del Consiglio Direttivo, di concerto con il consiglio stesso, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

d) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;

e) deliberare - con diritto di voto per i soli maggiori di età - sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio Direttivo;

Art.15) Il Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque membri, è l'organo di governo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione dell'Associazione ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili;

b) provvede, al suo interno, all'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo, del Vice Presidente e del Segretario;

c) assume i provvedimenti di decadenza o di esclusione degli associati ai sensi dell'art.7;

d) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) delibera sull'ammissione di nuovi associati;

f) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni associato deve versare entro il mese di gennaio per il funzionamento dell'Associazione;

g) svolge ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisca specificatamente ad altri organi dell'Associazione.

Art.16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea nella riunione assembleare durante la quale, ogni cinque anni, si provvede ed eleggere i suoi componenti.

Art.17) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta l'anno per la redazione del bilancio, nonchè ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio.

L'invito all'adunanza è comunicato al Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente, per fax o per posta elettronica, in qualsiasi

momento se se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo (1/3) dei componenti l'organo.

Art.18) Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente dell'Associazione, è eletto dal Consiglio. E' il capo dell'Associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni del Consiglio e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio.

Art.19) Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.

Art.20) Tutti gli incarichi degli organi sociali durano cinque anni e i componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e, se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi componenti inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del componente sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi dell'Associazione, che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Art.21) Il Collegio dei Revisori, facoltativo, salvo il superamento dei proventi nell'ammontare previsto dalla legge, è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea fra gli associati secondo le modalità del presente statuto. Essi dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei

conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di 3 (tre) componenti, fra cui il Presidente.

Art.22) La corresponsione di emolumenti ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, non possono essere superiori ai compensi massimi previsti dal D.P.R. 10 ottobre 1994 n.645 e dal D.L.21 giugno 1995 n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n.336 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.23) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art.24) Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve esser devoluto ad altre associazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F/to: Carla Garofalo - Manfredi Beninati - Tiziana Lo Porto - Maria Bonomo Notaio.